



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 8-40/47 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterz: o@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 31

Del, 11-3-10

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010 n. 380)

VISTA l'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 171 del 31.8.2009, notificata in data 8.9.2009 al sig. DE SANTI ALESSANDRO nato a Capaccio (SA) il 1.3.1969, ivi residente alla via Torre di Paestum n. 16, avente in oggetto la rimozione delle opere edili realizzate abusivamente ad occupare aree demaniali dello Stato, in località Torre di Paestum, lungo il corso del Fiumarello, riportate in catasto come acque pubbliche al foglio 70, identificato quale responsabile delle suddette opere per come generalizzato dai rapporti del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Polizia Municipale, a base della suddetta Ordinanza;

VISTI i rilievi topografici eseguiti al fine di rilevare con esattezza le aree di Demanio dello Stato occupate risultanti di superficie complessiva di circa m² 96,30 e la consistenza delle opere realizzate *sine titulo*, ovvero:

muri di recinzione e muri di argine in blocchi di lapilcemento su base in cls. e soprastante recinzione in paletti in ferro e rete metallica per uno sviluppo complessivo di circa m 29,00;
area pavimentata in cls di m² 96,00.

Stenditoio in ferro, serbatoio deposito GPL ubicato per metà sulle aree in oggetto.

Visto che a seguito della esondazione del Fiumarello avvenuta il giorno 2.1.2010, con Ordinanza del Sindaco n. 1 del 2 gennaio 2010 è stato ordinato di provvedere alla demolizione di tutte le opere edili abusive che occupano il suolo demaniale del corso d'acqua;

VISTI i verbali di inottemperanza alla suddetta Ordinanza, redatto dal Comando Polizia Municipale prot. n. 49927 del 7.12.2009;

Viste le relazioni geologiche e idrogeologiche prot. n. 489 del 7.1.2010 e prot. 5140 del 5.2.2010, laddove si evidenzia che le opere de qua costituiscono alterazione dell'equilibrio idraulico.

Vista la nota del Settore Acque pubbliche del Genio Civile prot. n. 8483 del 25.2.2010 nella quale oltre a ribadire la demanialità dell'area, si evidenzia come le sezioni idrauliche del corso d'acqua siano state ridotte dagli originali m 3 circa a m 1;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 1.2.2010, con la quale si dà mandato a disporre gli adempimenti atti alla rimozione delle occupazioni e della restituzione dell'area al pubblico patrimonio;

RILEVATO che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alle normative pertinenti alle acque pubbliche, in una zona E3 di interesse ambientale rilevante. Che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive.

Che inoltre, esse sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

1. Zona classificata sismica S=6 ai sensi del D.M. 3/6/1981;
2. Vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267).
3. Sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale di tutela ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
4. Sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957 n. 220.
5. in area sottoposta a tutela dei corpi idrici secondo quanto disposto dall'art. 96 del T.U. 25 febbraio 1904, n. 523, come sostituito dal D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152;

CONSIDERATO che le opere sono state realizzate abusivamente e senza titolo ad occupare Demanio pubblico dello Stato, e che le stesse costituiscono immagine di degrado e potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

che le opere di copertura del canale sono in contrasto a quanto disposto:
dall'art. 19 delle Nta. del vigente Prg.;

dagli art. 93 e 96 del R.D.L. del 25.7.1904, n. 523;
dall'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
dall'art. 202 del R.D. del 27.7.1934, n. 1265;
dall'art. 69 del R.D. del 11.12.1933, n. 1775;
dall'art. 41 del D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152 e s.m.i., per la loro natura e quindi non suscettibili di concessione in sanatoria;

Considerato altresì che il ripristino delle superfici occupate assicurerebbe il libero fluire delle acque con maggiore sezione di flusso, oggi costrette in canale artificiale e per come verificatosi causa di esondazione e possibile causa di inconvenienti igienico-sanitari, consentendo al corso d'acqua di assolvere alla funzione tipica di cui agli art. 93 e 96 del R.D. 523/1904, a garanzia degli interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed allo svolgimento dei lavori di manutenzione del corso d'acqua che di volta in volta si renderanno necessari;

DATO ATTO che sono ampiamente trascorsi i termini indicati nell'Ordinanza n. 171 del 31.8.2009 e che permangono le condizioni che ne hanno determinato la emissione ascritta a carico del sig. De Santi Alessandro per come generalizzato in premessa;

che le opere abusivamente realizzate insistono su aree demaniali pubbliche e lungo l'alveo del corso d'acqua;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere abusive di occupazione di demanio pubblico, di dover adottare pertanto, anche ai sensi delle leggi sanitarie e di protezione civile vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità ed al ripristino della legalità;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO gli art. 50, 107, e 54, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – T.U.E.D.;

VISTO gli art. 1 e 3 della L. 5 gennaio 1994, n. 37;

VISTO il T.U. 25 febbraio 1904, n. 523, come sostituito dal D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI i regolamenti di igiene e sanità;

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

DIFFIDA

Il sig. DE SANTI ALESSANDRO come in narrativa generalizzato, di provvedere AD HORAS, alla rimozione dell'opera abusiva e allo sgombero della area Demaniale.

È avvertenza espressa che in caso di inottemperanza entro sette giorni dalla notifica della presente, si provvederà d'ufficio in forma coattiva al ripristino dello stato dei luoghi, con l'addebito delle relative spese di demolizione, recupero, trasporto e conferimento a discarica autorizzata, che ammonteranno come da perizia allegata ad € 3587,14 oltre ad eventuali altre somme derivanti dalla rimozione di opere e cose che verranno rinvenute in sito oltre le note.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato alla parte, sig. DE SANTI ALESSANDRO come innanzi generalizzato ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;
che copia di detto atto venga trasmessa:

1. Al Prefetto di Salerno ed alla Procura della Repubblica di Salerno, ed al Presidente della Giunta Regionale;
2. Alla Soprintendenza ai BAAAS ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;


3. Al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'Ufficio relazioni con il Pubblico e trasparenza per conoscenza;
4. Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele;
5. All'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Agropoli;
6. All'Agenzia del Demanio – Filiale Campania;
7. Al Settore Provinciale del Genio Civile – Settore Acque Pubbliche di Salerno;
8. Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza cui è richiesto di relazionare entro 7 giorni dalla data di notifica al responsabile dell'abuso, al fine di consentire le attività di ripristino da parte dell'Ente.

COMUNICA

Che avverso la presente diffida è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D.A.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario BARLOTTI



Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO

